



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Deliberazione del Consiglio Metropolitanano

N. 111 del 23/12/2020

Classifica: 004.03

(7259351)

<i>Oggetto</i>	REGOLAMENTO SU MODALITA', TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART.19 DEL D.LGS. N.504/1992 (TEFA)
----------------	--

<i>Ufficio proponente</i>	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
<i>Dirigente/ P.O</i>	CONTE ROCCO - DIREZIONE SERVIZI FINANZIARI
<i>Relatore</i>	SINDACO METROPOLITANO DI FIRENZE
<i>Consigliere delegato</i>	BARNINI BRENDA

Presiede: **NARDELLA DARIO**

Segretario: **MONEA PASQUALE**

Il giorno **23 Dicembre 2020** il Consiglio Metropolitanano di Firenze si è riunito in **SALA NICOLA PISTELLI, PALAZZO MEDICI RICCARDI -IN MODALITA' DI VIDEO CONFERENZA-**

Sono presenti i Sigg.ri:

ARMENTANO NICOLA	FRATINI MASSIMO
BAGNI ANGELA	GANDOLA PAOLO
BARNINI BRENDA	GEMELLI CLAUDIO
BONANNI PATRIZIA	MARINI MONICA
CAPPELLETTI CECILIA	NARDELLA DARIO
CARPINI ENRICO	PERINI LETIZIA
CASINI FRANCESCO	SCIPIONI ALESSANDRO
CUCINI GIACOMO	TRIBERTI TOMMASO
FALCHI LORENZO	ZAMBINI LORENZO
FALLANI SANDRO	

E assenti i Sigg.ri:

Su proposta del Consigliere delegato Brenda Barnini

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Visto l'art. 1 comma 16 della L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni" (c.d. legge Delrio) che dispone: "Il 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno";

Visto l'art. 114 della Costituzione che individua la Città Metropolitana come ente autonomo costitutivo della Repubblica;

Visto l'art. 52 del D. Lgs 447/1997 che definisce la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana 16 dicembre 2014 n. 1;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell'ente;

Visto l'art. 19 del D. Lgs 504/1992 ha istituito il "Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" a fronte dell'esercizio da parte delle Province (ora anche Città Metropolitane) di funzioni amministrative riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina e il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;

Premesso che il TEFA è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai Comuni alla tassa/tariffa raccolta rifiuti (Tarsu/Tia/Tares) TARI ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa/tariffa;

Premesso che con Delibera del Consiglio Metropolitan, il tributo TEFA è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della TARI; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo;

Premesso che con Delibera del Consiglio Metropolitan in corso di approvazione il TEFA è stato confermato nella misura del cinque per cento (5%) per l'esercizio 2021 e seguenti;

Considerato che il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai Comuni, contestualmente alla propria tassa/tariffa raccolta rifiuti, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.

Considerato che al singolo comune spetta per legge una commissione, posta a carico della Città Metropolitana di Firenze, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

Considerato che fino al 01 Giugno 2020 l'ammontare del tributo, riscosso in uno con la tassa/tariffa raccolta rifiuti, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, era versato unicamente dal comune o dai gestori del servizio di riscossione/concessionari della tassa/tariffa raccolta rifiuti incaricati dai Comuni, direttamente alla tesoreria della Città Metropolitana di Firenze.

Visto l'articolo 38-bis del Decreto Legge 124/2019, convertito in legge con modifiche dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, che introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i pagamenti disposti tramite F24 a partire dal 01/06/2020. Il riversamento è al netto della commissione di cui all'art.19, c. 5 del D.Lgs 504/1992 .

Visto il Decreto 1 luglio 2020 del MEF denominato “*Criteri e modalità relativi al riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)*” che stabilisce criteri e modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo TEFA;

Visto il successivo Decreto 21 ottobre 2020 del MEF denominato “*Modalità di versamento unificato della TARI e del TEFA per l'anno 2021*” e il relativo Allegato parte integrante, che regolano per le annualità 2021 e successive, i versamenti (...) della TEFA e degli eventuali interessi e sanzioni effettuati dai soggetti passivi agli enti impositori attraverso la piattaforma di cui *all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82*;

Valutato che in base a quanto precedentemente espresso, si rende necessario per la Città Metropolitana di Firenze fare chiarezza alla luce della recente normativa e regolamentare le modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA). Si evidenziano di seguito i punti salienti oggetto di regolamentazione:

- I comuni per la **gestione del tributo** nella propria piena autonomia gestionale, possono riscuotere direttamente la tassa/tariffa raccolta rifiuti o possono avvalersi di soggetti terzi. In questo caso sono tenuti a rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del soggetto affidatario del servizio, con esclusione dei concessionari nazionali della riscossione;
- Le modalità di riversamento per i pagamenti effettuati **tramite F24** per l'anno 2020 (in automatico da Agenzia delle Entrate) e per il 2021 e successive annualità (con l'introduzione di codici tributo distinti da quelli della TARI);

- Le modalità di riversamento per i pagamenti effettuati **con bollettino di conto corrente postale o altri strumenti elettronici** per l'anno 2020 e per il 2021 e successive annualità (attraverso la piattaforma PagoPA secondo le specifiche illustrate *nell'allegato al Decreto 21/10/2020 del MEF*):
- L'obbligo di riversamento per gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme riconosciute dal **MIUR** per lo svolgimento nei confronti delle istituzioni scolastiche;
- **Modalità e tempi di rendicontazione:** i comuni sono tenuti ad inviare due tipi di rendicontazione: una semestrale (modello allegato A del regolamento) e una annuale (Modello 21) al fine di allineare gli accertamenti del bilancio della Città Metropolitana di Firenze con le somme impegnate/riscosse dal singolo comune a titolo TEFA;
- in caso di **rimborsi ai contribuenti** i comuni anticiperanno le somme erroneamente pagate, le comunicheranno in seguito alla Città Metropolitana e saranno detratte autonomamente dall'importo del primo riversamento dovuto;
- la città metropolitana procederà alla **riscossione coattiva** nei confronti dei Comuni che non hanno proceduto ai riversamenti a titolo di TEFA.

Dato atto che ai sensi dell' art. 27, comma 8 della Legge 448/2001 stabilisce che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...omissis...) nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Dato atto che la Legge n. 58/2019 ha abrogato il comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e perciò ai sensi dell' art. 15 bis del D. L. n. 34/2019, così come modificato dalla L. n. 58/2019 *“(...) tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie (...) sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (...)”*. Tale obbligo riguarda Provincie e Città Metropolitane a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

Considerato di individuare il responsabile del procedimento e il funzionario responsabile di imposta nella figura della Posizione Organizzativa *“Programmazione e rendicontazione finanziaria, economica e patrimoniale di bilancio. Entrate. Spese di investimento”*

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. espresso dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 239 c. 1, lett. b punto 7 del D.Lgs 267/2000, rilasciato in data _____;

Visto altresì l'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000 e ritenuto di adottare un provvedimento immediatamente eseguibile;

DELIBERA

- 1) di approvare il “Regolamento sulle modalità, tempi di riversamento e rendicontazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 (TEFA)”, così come risulta **nell'allegato A** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) di dichiarare che il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2021 in relazione alle riscossioni di competenza del primo trimestre e seguenti.
- 3) di trasmettere copia del presente atto reso esecutivo al Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle finanze esclusivamente per via mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come previsto dal punto 7 della Circolare N. 2/DF del 22/11/2019 del MEF;
- 4) di inviare copia del presente atto a tutti i Comuni della Città Metropolitana di Firenze;
- 5) di dichiarare, altresì, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Al termine del dibattito, il Sindaco pone in votazione il su riportato schema di delibera ottenendosi il seguente risultato accertato dagli scrutatori: Gemelli, Triberti, Zambini:

Presenti: 19

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 6 (Cappelletti Carpini, Falchi, Gandola, Gemelli, Scipioni)

Votanti: 13 Maggioranza richiesta: 7

Contrari: nessuno

Favorevoli: 13

La delibera è APPROVATA

Come previsto in delibera il Sindaco pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità della presente delibera ottenendosi il seguente risultato:

Presenti: 19

Non partecipanti al voto: nessuno

Astenuti: 6 (Cappelletti Carpini, Falchi, Gandola, Gemelli, Scipioni)

Votanti: 13 Maggioranza richiesta: 10

Contrari: nessuno

Favorevoli: 13

Con i voti sopra resi il Consiglio

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4, del T.U. degli EE.LL. approvato con D.Lgs.267 del 18/08/2000.

IL SINDACO

(f.to Dario Nardella)

IL SEGRETARIO GENERALE

(f.to Pasquale Monea)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”